REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato A alla Delib.G.R. n. 37/11 DEL 30.7.2009

Criteri per la verifica dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dei soggetti delegati all'esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi della L.R. 12 agosto 1998, n. 28, in attuazione degli artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

1. Premessa

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.) contenente la disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche, pone la necessità di dettare alcuni criteri ai quali gli Enti locali, titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite ai sensi della L.R. 12 agosto 1998 n. 28 e s.m.i , devono attenersi nell'esercizio della funzione autorizzatoria delegata.

2. La normativa di riferimento

- artt. 146 e 159 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.;
- artt. 3 e 4 della L.R. 12 agosto 1998, n. 28.

3. Criteri per la individuazione delle strutture

Ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., le strutture comunali delegate all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono assicurare un *adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche* nonché *garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia*.

Al fine di dare attuazione al suddetto principio organizzativo, i Comuni possono, anche attraverso le forme associative di cui alla L.R. 2 agosto 2005, n. 12 (siano esse unioni di comuni o comunità montane), esercitare le funzioni finalizzate al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, qualora si dotino di una struttura che permetta la differenziazione prevista dalla disposizione di legge ed in cui sia prevista, almeno, la presenza di un soggetto esperto in materia di paesaggio.

4. Criteri per la composizione delle strutture

I soggetti componenti le strutture di cui al precedente punto 3, devono essere scelti tra gli iscritti agli ordini professionali o fra i tecnici dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 5

della L.R. n. 12 agosto 1998, n. 28), che siano in possesso di diploma universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media superiore attinenti le materie della tutela del territorio, paesaggistica-ambientale, architettonica, culturale ovvero che abbiano maturato una qualificata esperienza almeno quinquennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle suddette materie.

Gli enti locali, singoli o associati, al fine di non determinare un aggravio di costi e tenuto conto della propria organizzazione, in luogo della struttura tecnica, possono individuare una specifica professionalità cui attribuire la responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica.

L'individuazione di tale specifica professionalità deve avvenire tenendo conto sia del titolo di studio che dell'esperienza maturata in materia sopra meglio specificate, nonché del ruolo rivestito all'interno dell'organizzazione dell'Ente.

Infine, va sottolineato che qualora gli Enti non procedano alla costituzione della struttura tecnica in questione o alla individuazione della specifica professionalità a cui attribuire la responsabilità tecnico-amministrativa delle istanze autorizzatorie in materia paesaggistica, non potranno esercitare, dopo il 31 dicembre 2009, le funzioni paesaggistiche già loro attribuite non essendo soddisfatti i requisiti stabiliti dal più volte richiamato art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

5. Modalità di nomina dei componenti

I componenti delle strutture delegate all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sono nominati con il provvedimento istitutivo delle strutture fermo restando la possibilità di procedere ad eventuali integrazioni e/o modifiche delle strutture, opportunamente motivate, con atti successivi.

I componenti non possono essere contestualmente membri della Commissione edilizia e svolgere incarichi di progettazione edilizia nei territori del Comune o dei Comuni interessati.

Sono, ovviamente, fatte salve le ulteriori ipotesi di incompatibilità disciplinate dalle norme vigenti.

6. Verifica della sussistenza dei requisiti

La Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia provvede ad accertare che gli Enti locali delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica rispettino i criteri stabiliti dal presente atto, che soddisfacendo i requisiti di cui

all'articolo 146, comma 6 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 s.m.i., consentono ai Comuni, o alle loro forme associative, l'esercizio della medesima funzione.

Tale verifica può comportare anche controlli a campione relativamente alla conformità della costituzione della struttura tecnica, ovvero della individuazione della specifica professionalità, ai presenti criteri ed al loro rispetto da parte degli enti locali.

A tal fine le amministrazioni interessate, anche mediante le forme associative di cui alla L.R. 2 agosto 2005, n. 12, devono far pervenire, entro il 15 novembre 2009, alla Direzione menzionata una dichiarazione dell'Ente attestante la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, nonché il rispetto dei criteri di cui al presente Allegato. Devono, altresì, precisare le modalità di nomina e la composizione delle strutture di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5 nonché quelle di individuazione della specifica professionalità di cui ai medesimi punti.

Qualora le strutture delegate non dovessero rispondere pienamente ai criteri esposti nel presente atto, le stesse potranno procedere alle opportune modifiche nei tempi concordati con la Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, comunque non oltre il 15 dicembre 2009.

7. Attestazione della sussistenza dei requisiti

La Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia predispone l'elenco degli Enti, ovvero delle eventuali forme associative di cui della L.R. 2 agosto 2005, n. 12, riconosciuti idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio che, conseguentemente, possono esercitare le funzioni paesaggistiche previste dalla L.R. 12 agosto 1998, n. 28.

Tale elenco sarà approvato con specifico provvedimento del Direttore generale e pubblicato entro il 31 dicembre 2009 sul BURAS e sul sito internet della Regione.

L'elenco potrà, inoltre, essere aggiornato sulla base di successive comunicazioni fatte pervenire dagli Enti delegati o dalle forme associative di cui si è detto.